



COMUNE di CAPOVALLE

PROVINCIA di BRESCIA

CAP. 25070 - Piazza G. Marconi, 1 -
C.F. 00744090176 P.I. 00576630982
Tel. 0365-750021 Fax. 0365-750143

Sito Ufficiale Web www.comune.capovalle.bs.it

E-mail: protocollo@pec.comune.capovalle.bs.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** di **prima convocazione** - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventitre** del mese di **Aprile** alle ore 20:30, nella **residenza comunale**.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>FERRARONI GIORDANO</u>	X	7	<u>PORTA SAMANTA</u>	X
2	<u>RIGHETTI MARCO</u>	X	8	<u>SALVIATI GIULIA</u>	X
3	<u>PICCINI MATTEO</u>		9	<u>CADAMURO RICCARDO</u>	X
4	<u>BELTRAMI ALESSANDRO</u>	X	10	<u>FUCINA RINALDO</u>	X
5	<u>GRAZIOTTI CHRISTIAN</u>	X	11	<u>RIZZI GABRIELE</u>	X
6	<u>FUCINA LUCA</u>	X			

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **dott. Alberto Lorenzi** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Giordano Ferraroni - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025..

Premesso che:

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'articolo 52, comma 1, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei tributi locali, dispone che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e che i commi 651 e 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, disciplinano i criteri di determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Viste:

- la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione dell'ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'ARERA n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF".

Dato atto che ai sensi:

- ☐ del comma 683 dell'articolo 1 della già menzionata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio Comunale deve: "...approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti...".
- ☐ dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga al citato articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 di cui alla deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, il Piano Economico Finanziario, il quale ha valore per il biennio 2024-2025.

Richiamato l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Considerato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Brescia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza che potranno essere aggiornate annualmente in coerenza con l'andamento dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi. Si specifica che tali componenti perequative sono state inizialmente quantificate come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Considerato inoltre che, con l'espresso richiamo al D.P.R. n. 158/1999 ed in particolare all'art. 4, comma 2, risultano applicabili i criteri in esso contenuti in merito all'articolazione della tariffa, il quale prescrive che "L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. Vista la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche nelle percentuali come segue:

- 85,5% a carico delle utenze domestiche
- 14,5% a carico delle utenze non domestiche

Ricordato come il Comune di Capovalle ha adottato il sistema porta a porta .

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati della presente deliberazione, i quali costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- ☐ **Allegato A:** TARIFFE TARI ANNO 2025;
- ☐ **Allegato B:** TARIFFE INGOMBRANTI;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che il versamento del tributo TARI avvenga tramite modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D.lgs. 09/07/1997, n. 241, secondo le scadenze stabilite dal vigente Regolamento TARI (31 luglio e al 30 novembre)

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) e 153 comma 5 del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Atteso che il competente Responsabile del Servizio, nel rilascio del parere tecnico in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Tuel d. lgs. n. 267/2000, è chiamato a

verificare l'attendibilità tecnica, la regolarità e la correttezza della soluzione proposta, la conformità alla normativa e a garantire anche la legittimità della spesa e che il Responsabile del Servizio Finanziario nel rilascio del parere contabile verifica le conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, valutando:

la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente;

il corretto riferimento (effettuato dall'organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del DUP;

la legittimità della spesa con riferimento alla corretta imputazione al capitolo del bilancio dell'ente, alla regolare copertura finanziaria e al rispetto degli equilibri di bilancio.

“(…) Esula dai compiti del responsabile del Servizio di ragioneria/Finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente». Corte dei conti Calabria n. 185/2019; (ibidem: esula dai compiti del responsabile del servizio di ragioneria ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo ivi compresa la legittimità della spesa. (Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, sentenza n. 183/2024.); «esula pertanto dall'attività richiesta al servizio finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza o meno ai fini istituzionali dell'ente». La norma che qualifica il parere contabile prevede che spetti al responsabile finanziario verificare l'osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall'ordinamento contabile e finanziario, la giusta imputazione al bilancio, la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento, l'osservanza delle norme fiscali e ogni altra valutazione riferita ai soli aspetti contabili – economici e finanziari del procedimento formativo dell'atto, non certo quella della verifica della legittimità dell'atto.

circolare n. 25/1997 del ministero dell'Interno e Corte dei conti; sezione giurisdizionale per la regione Campania, sentenza n. 175/2017

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

“secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, "i pareri, previsti per l'adozione delle deliberazioni comunali (prima ex art. 53, l. 8 giugno 1990, n. 142, e poi ex art. 49, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267) non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono, in quanto sono preordinati all'individuazione sul piano formale, nei funzionari che li formulano, della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile, così che la loro eventuale mancanza costituisce una mera irregolarità che non incide sulla legittimità e la validità delle deliberazioni stesse" (Cons. Stato, IV, 22 marzo 2018, n. 1838; V, 18 dicembre 2015, n. 5745; 8 aprile 2014, n. 1663; IV, 26 gennaio 2012, n. 351; V, 21 agosto 2009, n. 5012).”

Consiglio di Stato|Sezione 5|Sentenza|17 dicembre 2020| n. 8108

(cfr. Cons. Stato sez. IV 16 novembre 2020 n. 7043; sez. V, 21 agosto 2009, n. 5012; sez. IV, 22 giugno 2008, n. 3888 e Consiglio di Stato|Sezione 2|Sentenza|18 gennaio 2024| n. 589; (cfr. altresì Consiglio di Stato|Sezione 2|Sentenza|5 aprile 2024| n. 3170).

Viste le Linee Guida adottate da AgID, ai sensi dell'art. 71 del (CAD), Regolamento in materia di cloud, adottato il 15 dicembre 2021 con la determinazione n. 628/2021 dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e integrato il 18 gennaio 2022 con atti successivi dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale (ACN, determine n. 306/2022 e n. 307/2022) che hanno carattere vincolante e assumono valenza erga omnes.

Con voti favorevoli n. 10 (dieci) astenuti nessuno, contrari nessuno espressi in forma palese per alzata di mano da parte di n. 10 (dieci) consiglieri presenti aventi diritto

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 25.03.2024 e valido per il biennio 2024-2025.
3. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'
 - ☐ **allegato A:** tariffe TARI anno 2025
 - ☐ **allegato B:** tariffe ingombranti;

della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario.
5. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Brescia, per l'anno 2025, nella misura del 5%.
6. Di dare atto, inoltre, che dall'anno 2024 sono applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
- €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi; Le summenzionate componenti perequative potranno essere aggiornate annualmente in coerenza con l'andamento dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.
7. Di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente deliberazione ai sensi delle norme vigenti.
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:
- all'Albo on line del Comune di Capovalle
 - nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Capovalle, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli n. 10 (dieci) contrari nessuno espressi in forma palese per alzata di mano da parte di n. 10 (dieci) consiglieri presenti aventi diritto

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giordano Ferraroni
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

Il Segretario Comunale
dott. Alberto Lorenzi
(Sottoscrizione apposta digitalmente)